



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche attive,
i servizi per il lavoro e la formazione

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

Partenza - Roma , 04/03/2016

Prot. 39 / 0003374

Al coordinamento delle Regioni e P.A.
c.a. dott. Paolo Baldi
coordinamento@tecnostruttura.it
paolo.baldi@regione.toscana.it

Oggetto: Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.Lgs. 150/2015.
Nota prot. 2866 del 26/02/2016.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, di cui alla nota in oggetto emarginata, si forniscono le indicazioni necessarie al fine di favorire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle previsioni del decreto legislativo n. 150/2015.

Di seguito, si riportano i quesiti prevenuti con le relative risposte.

Q.1. Effetti della normativa in materia di stato disoccupazione sugli strumenti e sui programmi di politica attiva cofinanziati dal FSE.

R.1. La scrivente Direzione ha già attivato una interlocuzione con la Commissione europea, indicando, per coerenza con la definizione dei target previsti dai Programmi Operativi (basata sul riferimento al "soggetto in stato di disoccupazione", di cui al decreto legislativo n. 181/2000) la possibilità di emettere avvisi e bandi indirizzati, oltre che ai disoccupati (secondo la nuova definizione di cui al D.Lgs. 150/2015), anche a favore delle persone che svolgano attività lavorative, dipendenti o autonome, tali da procurargli un reddito non superiore al minimo esente da imposizione fiscale.

Gli esiti della predetta interlocuzione saranno prontamente resi noti alle amministrazioni regionali, non appena definiti.

In merito agli avvisi pubblici emessi precedentemente al 24/09/2015, si concorda nell'applicazione del principio "*tempus regit actum*".

Infine, relativamente al Programma Garanzia Giovani, resta fermo quanto previsto dalla circolare n. 34/2015; il vademecum sulla gestione degli Stati risulta coerente con la nuova definizione. Il Sigeco risulta coerente con la nuova definizione.

Q.2. Verifica del bacino di utenza dei servizi per l'impiego a seguito dell'abolizione dell'istituto della conservazione dello status di disoccupazione.

R.2. Si procederà, d'intesa con la Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, a comunicare gli standard tecnici per procedere alla pulizia degli archivi, nonché una data entro la quale effettuare tale operazione.

Si forniscono, di seguito, alcune esemplificazioni, a supporto delle attività che gli operatori dovranno effettuare, secondo le modalità e le tempistiche individuate nella nota di cui sopra, relativamente alla cancellazione dello stock.

- A) Nell'ipotesi di sottoscrizione della DID anteriormente al 24/9/2015 e contestuale sussistenza di un contratto di lavoro di durata inferiore ai sei mesi sottoscritto prima del 24/9, la sospensione durerà dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di scadenza dello stesso. Il soggetto manterrà l'anzianità di disoccupazione pregressa, che aveva prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Se alla scadenza del contratto (successiva al 24/9), il soggetto risulta privo di impiego, lo stesso continuerà a maturare l'anzianità di disoccupazione.
- Es.1. Contratto di lavoro stipulato 1/5/2015 con scadenza 1/10/2015 (5 mesi): il soggetto mantiene l'anzianità di disoccupazione che aveva (eventualmente) prima del 1/5/2015 e per tutta la durata del rapporto di lavoro (1/5/2015 – 1/10/2015), lo stato di disoccupazione è sospeso. Dal 2/10/2015, il CPI verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015. Laddove gli stessi sussistano, l'anzianità di disoccupazione pregressa si cumulerà con l'anzianità acquisibile dal 2/10/2015. Il soggetto non è tenuto ad effettuare una nuova DID.
- B) Nell'ipotesi di contratto di lavoro superiore a sei mesi con reddito inferiore a 8.000 euro (o 4.800 euro in caso di attività autonoma) stipulato prima del 24/9/2015. Il soggetto mantiene in l'anzianità di disoccupazione fino al 23/9/2015. Dal 24/09/2015, decade dallo stato di disoccupazione. Una volta terminato il contratto, il soggetto che abbia i requisiti di cui all'art. 19 effettuerà una nuova DID e la durata della disoccupazione comincerà nuovamente a decorrere.
- Es.2. Contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 1/5/2015 con termine al 31/1/2016, con reddito inferiore a 8.000 euro: il soggetto dal 24/9 decade dallo stato di disoccupazione, ai sensi della nuova normativa. Dal 01/02/2016, il soggetto, se privo di impiego ai sensi dell'articolo 19, dovrà effettuare una nuova DID. Laddove non sussistano i requisiti dell'articolo 19, dal 01/02/2016 sarà occupato in cerca di nuova occupazione.

- Es. 3. Contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 20/7/2015 con termine al 15/3/2016 (contratto, ad oggi, attivo), con reddito inferiore a 8.000 euro: Dal 24/9 al 15/3 sarà iscritto come occupato in cerca di nuova occupazione. Dal 16/3/2016, se privo di impiego ai sensi dell'art. 19, maturerà nuovi periodi di anzianità di disoccupazione, dopo aver effettuato una nuova DID.
- C) Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/9, non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell'anzianità di disoccupazione a far data dall'iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID.
- D) Se il soggetto si è iscritto successivamente al 24/9, laddove abbia un successivo rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla sua scadenza.
- Es.4. Soggetto iscritto il 25/9; rapporto di lavoro dal 1/10/2015 al 31/12/2015: matura anzianità dal 25/9 al 30/9 e dal 1/1/2016 in poi.
- E) Se il soggetto si è iscritto dopo il 24/9 e successivamente sottoscrive un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, a prescindere dal reddito che ne ricava, l'anzianità di disoccupazione matura dal 24/9 alla data di sottoscrizione del contratto. Successivamente, decade e, pertanto, a far data da una nuova iscrizione (DID) maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.
- Es. 5. Soggetto effettua la DID il 25/9 (privo di impiego) e sottoscrive un contratto di lavoro dal 1/10/2015 al 30/9/2016. Il soggetto matura l'anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 30/9, con successiva decadenza dallo stato di disoccupazione. Dal 1/10/2016, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, effettua una nuova DID, con decorrenza dell'anzianità di disoccupazione *ex novo*.
- F) Se il soggetto effettua la DID dopo il 24/9 e successivamente inizia a svolgere un'attività di lavoro autonomo di tipo occasionale, da cui deriva un reddito di scarsa intensità, decade dallo stato di disoccupazione. Successivamente, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, rilascia nuova DID, a far data dalla quale maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.
- Es. 6. Soggetto effettua la DID il 25/9 e successivamente il 01/10 trova un lavoro autonomo di 15 giorni. Il soggetto decade dallo stato di disoccupazione. Il soggetto ha maturato anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 01/10. A far data dal rilascio di una nuova DID decorre l'anzianità di disoccupazione *ex novo*.

Con riferimento, infine, all'istituto della sospensione, si chiarisce che una volta che ad un soggetto che abbia rilasciato la DID sia attribuita una C.O. (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) verrà di *default* prevista la sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di sei mesi.

Qualora il contratto di lavoro abbia *ab origine* una durata superiore ai sei mesi e nel termine di sei mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si procederà alla decadenza dallo stato di disoccupazione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro. Laddove, invece, intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di sei mesi (ad esempio, entro tre mesi), la sospensione dello stato di disoccupazione terminerà dopo i tre mesi. La durata della disoccupazione ricomincia a decorrere da tale termine.

Di seguito, un esempio a chiarimento:

Es. Soggetto ha un contratto di lavoro dal 1/1/2016 al 31/12/2016. Sospensione di *default* al 30/06/2016. Se interviene una C.O. di cessazione che prevede una data di conclusione del contratto al 01/08/2016, il soggetto decade dallo stato di disoccupazione a far data dal 01/01/2016, data di inizio del rapporto di lavoro con durata superiore a 6 mesi. Se, invece, interviene una C.O. di cessazione, che prevede come data di conclusione del contratto il 1/03/2016, il soggetto resta in sospensione fino al 01/03/2016 e l'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere dal 02/03/2016.

Q.3. Raccordo tra la gestione amministrativa dello stato di disoccupazione (art. 19 del D. Lgs. 150/2015) e la normativa in materia di NASPI (D. Lgs. 22/2015).

R.3. Si comunica che è già in corso una interlocuzione con la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione e con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di uniformare i comportamenti amministrativi e consentire da parte dell'INPS l'accesso e il mantenimento della NASPI ai soggetti che hanno un'attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Q.4. Modalità di computo della durata dello stato di disoccupazione e dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione.

R.4. Si concorda nel computare la durata sia dello stato di disoccupazione sia dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione utilizzando il criterio delle giornate di calendario.

Q.5. Chiarimenti in relazione al lavoro autonomo.

R.5. Si concorda nel ritenere che un soggetto titolare di partita IVA non movimentata negli ultimi dodici mesi, precedenti la presentazione della DID, possa essere considerato soggetto privo di impiego, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015.

Q. 6. Chiarimenti in relazione al lavoro intermittente.

R.6. Si concorda che il lavoratore intermittente comunichi al CPI, con autocertificazione, i periodi di lavoro effettivo svolto, di cui alla comunicazione amministrativa effettuata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2015, ai fini dell'aggiornamento dello stato di disoccupazione, con particolare riferimento all'istituto della sospensione dello stesso nelle giornate in cui il lavoratore risulti occupato. È in corso una verifica con la DG SIIT per verificare la possibilità di veicolare alle regioni i dati relativi alle comunicazioni dei periodi di effettivo lavoro nell'ambito del contratto di lavoro intermittente.

Q.7. Giustificato motivo

R.7. Con riferimento alla definizione di "giustificato motivo", si ritiene che lo stesso ricorra in caso di:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità.

Laddove il centro per l'impiego abbia la necessità di ricevere chiarimenti, in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, potrà presentare una richiesta di parere, per il tramite dei competenti uffici regionali e mediante comunicazione via pec, alla scrivente Direzione Generale, all'indirizzo di posta dgpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it (e successivamente all'ANPAL, una volta che la stessa sia stata costituita), prospettando nella richiesta la possibile soluzione da adottare. Decorso venti giorni dalla ricezione della richiesta, senza che la Direzione Generale (e, in seguito, l'ANPAL) si sia pronunciata, si produrrà il silenzio assenso verso la soluzione indicata dal centro per l'impiego.

Q. 8. Collocamento mirato.

R.8. Si chiarisce che, nell'ipotesi di collocamento mirato, l'iscrizione allo stesso è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa cd. di scarsa entità, secondo quanto indicato nella circolare n. 34/2015.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Salvatore Pirrone

